

**REGOLAMENTO COMUNALE  
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2017  
D.C.C. n. 19/2017

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART. 5 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 7 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

ART. 8 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

**ALLEGATO A - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI DEROGA AGLI ORARI E LIMITI DI  
RUMORE**

**ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI  
TEMPORANEE.**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze in materia di manifestazioni e di spettacoli a carattere temporaneo

## **Art. 2 – Definizioni**

Si definiscono:

a) *Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili.

Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

b) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

c) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera a);

d) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

e) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

f) *tecnico competente in acustica ambientale*: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447.

## **Art. 3 - Campo di applicazione**

Sono regolate le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo, ecc.;

c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi e privati;

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione.

## **Art. 4 - Autorizzazioni in deroga**

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Tutte le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere l'autorizzazione in deroga di cui al comma

precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) entro 15 giorni dalla data di inizio della manifestazione.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo il modello (Allegato A) del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non sia esplicitamente prevista.

6. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione eventualmente dell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali, ad esempio: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

#### **Art. 5 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee**

1. Le attività di cui all'art. 3, lettera a) del presente Regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle *"Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio"* (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.

2. Le attività del tipo indicato all'art. 3, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Orari e durata delle manifestazioni**

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 3, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 3, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 3, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

5. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

#### **Art. 7 - Limiti di immissione sonora**

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore

più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

### **Art. 8 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95 e ss.mm. e ii., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 2.000 euro a 20.000 euro).

2. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm. e ii., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 4 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm. e ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 4 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95 e ss.mm. e ii., il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

6. Per eventuali violazioni non previste dal presente regolamento, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 e ss.mm. e ii.

### **ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, devono essere presentate in conformità al modello allegato (ALLEGATO A)

### **ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.**

Allegato 4.10 del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Gaglianico:

Aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto:

- Piazza della Repubblica;
- Area a Savagnasco in cui si svolge lo spettacolo pirotecnico.